



Torino, 12 Novembre 2003

## Garante del Contribuente

### Ufficio del Piemonte

C.so Vinzaglio, 8 - 10121 TORINO Tel. 011/5587066

Fax: 011/5587345 E-mail: [garanteconte.to@libero.it](mailto:garanteconte.to@libero.it)

Prot. SP/GB/1009/2003

**OGGETTO:** Notizie del Garante del Contribuente da pubblicare su "Tuttosoldi" di lunedì 17/11 p.v. .

In quest'ultimo periodo, la situazione dei rimborsi d'imposta – il problema più scottante tra quelli che si presentano al Garante – è sensibilmente migliorata. Finalmente sono stati stanziati un po' di fondi per questo scopo, ed un certo numero di pratiche sono giunte a buon fine. Ma nel contempo, è sorto un nuovo problema: quello della prescrizione, che in precedenza era quasi inesistente.

In molti casi, e quasi esclusivamente ad opera degli Uffici Centrali, si comincia ad eccepire che, per effetto del passaggio del tempo, a norma degli artt. 2934 e 2946 del codice civile, il diritto dei contribuenti ad ottenere il pagamento delle somme a loro dovute, si è estinto. Ciò naturalmente, senza tenere in minimo conto il fatto che anni ed anni sono trascorsi non già a causa dell'inerzia del contribuente, ma a causa della incredibile lentezza ed inefficienza della pubblica Amministrazione. In sostanza, l'Amministrazione si avvale, in proprio favore, del fatto di aver ritardato illecitamente questi pagamenti, ed al contribuente rimangono solo i danni e le beffe. Sembra superfluo spiegare come un simile comportamento sia assolutamente contrario all'esigenza – ribadita dalla 212 del 2000 – di salvaguardare il rapporto di fiducia tra contribuenti e Fisco.

La prescrizione si interrompe, (e ricomincia a decorrere da capo) se il contribuente notifica all'Amministrazione un atto che valga a costituirla in mora. Ma è raro che l'ignaro contribuente agisca in tal senso; egli di solito, si rivolge a qualche sportello e, verbalmente, chiede notizie della sua pratica, ottenendo le solite risposte generiche. In questo caso, l'atto interruttivo esiste, ma è assai difficile da provare, in mancanza di una documentazione scritta.

La prescrizione si interrompe anche se l'Amministrazione debitrice riconosce il diritto del contribuente. Esistono dei casi in cui questo riconoscimento viene effettuato per iscritto, con la comunicazione – ad es. – che il rimborso è stato "convalidato" e che esso sarà effettuato quando ci saranno fondi sufficienti; in questo caso non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il diritto del creditore sia salvo. Ma a volte questo riconoscimento arriva tardivamente, e cioè quando il decennio della prescrizione ordinaria è già maturato senza che vi siano stati atti interruttivi; ed allora il tardivo riconoscimento è irrilevante. Esso non può infatti valere come "rinuncia alla prescrizione" (art. 2937 cod. civ.), perché, in virtù dell'art.3 del R.D.L. 19/01/1939 n. 295, tutt'ora in vigore, la pubblica Amministrazione non può mai effettuare validamente una simile rinuncia.

In questa situazione, il Garante può solo raccomandare ai contribuenti che attendono un rimborso, di inviare all'Amministrazione interessata una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si solleciti il pagamento. Uno scritto di questo genere è sufficiente ad interrompere la prescrizione ed a salvaguardare il diritto del creditore. Ovviamente, la copia della lettera con avviso di ricevimento va accuratamente conservata.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Silvio PIERI)